



DELIBERA N. 530

19 ottobre 2022

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articoli 4 e 16 del d.lgs.175/2016, art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Parole chiave

Iscrizioni Elenco *in house*, controllo analogo congiunto, partecipazioni pulviscolari, patto parasociale, servizi pubblici locali a rete

Massima

Partenariato pubblico-privato - In *house providing* - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori – Iscrizione - Requisiti – Controllo analogo congiunto – Patto parasociale - Partecipazione ATO - Gestore servizio pubblico locale – Tutti enti affidanti - Necessità - insussistenza.



In presenza partecipazioni plurime, in linea di principio inidonee a consentire il controllo analogo congiunto da parte dei soci, questi ultimi possono sopperire a detta debolezza stipulando appositi patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento che assicuri loro il “*controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata*” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578). Tale coordinamento può essere assicurato in caso di mancata sottoscrizione (*recte*: approvazione) della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto (i.e. patto parasociale) da parte di tutti gli enti locali, ricadenti nell’ATO, partecipanti alla società affidataria *in house* del servizio pubblico locale a rete (SPL). Il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall’esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci prevista dall’ATO, alla quale tutti i comuni compresi nell’ambito territoriale sono tenuti a partecipare ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (cfr. Consiglio di Stato con sentenza del 10.11.2021, n. 7476).

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 19 ottobre 2022

Visto

l’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti degli affidamenti *in house providing*;

Visti

gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» laddove prescrivono i requisiti degli affidamenti *in house providing* alle società;

Visto

l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l’istituzione presso ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;



Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Valutato

che a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;



Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Visto

in particolare, il punto 6.1 delle Linee guida n. 7, per cui "L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente";

Valutato

altresì che il punto 6.3 delle citate Linee Guida prevede che "Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali";

Vista

la delibera dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 25 novembre 2020 - punto 21, con la quale si è disposto che, a partire dal 7 dicembre 2020, le iscrizioni all'"Elenco *in house*" saranno adottate con provvedimento dell'Ufficio istruttore, salvo i casi che presentano profili di criticità;



Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO (Codice Fiscale 91000680149) per sé e per gli Enti locali soci di cui alla tabella in calce, ricevuta al protocollo ANAC n. 990 del 10.01.2022 e contraddistinta dall'ID 4496, relativamente agli affidamenti diretti alla SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A., ovvero S.EC.AM. in forma abbreviata, (Codice Fiscale 80003550144), più oltre anche "Organismo in house" e/o "società partecipata";

Valutate

le risultanze istruttorie, segnatamente quanto argomentato e dedotto nell'appunto dell'Ufficio istruttore (protocollo ANAC n. 76265 del 26.09.2022) per cui, alla luce di giurisprudenza sul punto (Consiglio di Stato con sentenza del 10.11.2021, n. 7476), si è ritenuto che anche in caso di mancata sottoscrizione (*recte*: approvazione) della convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto (i.e. patto parasociale) da parte di tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO e partecipanti alla società affidataria *in house* del servizio pubblico locale a rete (SPL), il controllo analogo congiunto risulta in ogni caso assicurato dall'esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci prevista dall'ATO, alla quale tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale sono tenuti a partecipare in forza dell'articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Considerato che

- l'articolo 4 dello statuto della società partecipata di cui trattasi prevede, come oggetto sociale esclusivo, una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'articolo 5 dello statuto sociale contempla la partecipazione del solo capitale pubblico in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché del punto 6.3.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che gli articoli 9, 15, 18, 24 e 25 dello statuto riversato in atti (atto repertorio n. 138066, raccolta n. 35754 del 10.12.2021), contemplano modalità di esercizio, in forma congiunta, dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto



societario, così come previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dal punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che l'articolo 4, penultimo comma, dello statuto della società partecipata in esame prevede che oltre l'ottanta per cento dell'attività deve essere svolta nei confronti degli enti soci in coerenza con quanto statuito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

Ritenuto

che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione in regime di *in house providing*

DISPONE

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alla domanda contraddistinta dall'ID 4496, della COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO (Codice Fiscale 91000680149) e delle Amministrazioni aggiudicatrici socie di cui alla tabella che segue:

Denominazione Controllante	Codici Fiscali
COMUNE DI TOVO DI S. AGATA	00104650148
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	81001550144
COMUNE DI VERVIO	00104430145
COMUNE DI MANTELLO	00099000143
COMUNE DI LOVERO	00105070148
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	00096420146



COMUNE DI CAMPODOLCINO	00115270142
COMUNE DI TRAONA	00114280142
COMUNE DI MESE	00099030140
COMUNE DI CIVO	00115160145
COMUNE DI PIANTEDO	00090820143
COMUNE DI POGGIRIDENTI	00109390146
COMUNE DI GEROLA ALTA	00105780142
COMUNE DI MORBEGNO	00098990146
COMUNITA'MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	91000680149
COMUNE ARDENNO	00114430143
COMUNE VILLA DI TIRANO	00111050142
COMUNE DI ANDALO VALTELLINO	00104380142
COMUNE DI BUGLIO	00115150146
COMUNE DI COLORINA	00091750141
COMUNE DI GROSOTTO	00090290149
COMUNE DI CHIURO	00114250145
COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	00092610146
COMUNE DI FORCOLA	00137850145



COMUNE DI POSTALESIO	00094910148
COMUNE DI ROGOLO	00104390141
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	00109690149
COMUNE DI VALDISOTTO	83000910147
COMUNE DI DELEBIO	00097780142
COMUNE DI DUBINO	00118940147
COMUNE DI ALBOSAGGIA	00110340148
COMUNE DI TALAMONA	00120480140
COMUNE DI LIVIGNO	83000850145
COMUNE DI MELLO	00097750145
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	00110940145
COMUNE DI SERNIO	00105180145
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	00092590140
COMUNE DI CERCINO	82000710143
COMUNE CHIESA IN VALMALENCO	80002090142
COMUNE DI VALFURVA	00114700149
COMUNE DI PIATEDA	00108190141
COMUNE DI MADESIMO	00133750141



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	92002800149
COMUNE DI APRICA	00110950144
COMUNE DI VALDIDENTRO	00111020145
COMUNE DI NOVATE MEZZOLA	00104440144
COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA	81002350148
COMUNE DI GORDONA	00115780140
COMUNE DI SONDRIO	00095450144
COMUNE DI CEDRASCO	00092630144
COMUNE DI CHIAVENNA	00115790149
COMUNE DI BEMA	00090830142
COMUNE DI VERCEIA	00104660147
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	93001950141
COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	00120490149
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO	00105750145
COMUNE DI FUSINE	00092620145
COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	92002450143
COMUNE DI TEGLIO	83000770145
COMUNE DI GROSIO	00118960145



COMUNE DI PIURO	00104370143
COMUNE DI TIRANO	00114980147
COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	80001970146
COMUNE DI RASURA	00105820146
COMUNE DI SONDALO	00109670141
COMUNE DI TARTANO	00097760144
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	00093810141
COMUNE DI BIANZONE	00110960143
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA	00104450143
COMUNE DI SPRIANA	00091740142
COMUNE DI CINO	82000850147
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO	00115280141
COMUNE DI TRESIVIO	00109370148
PROVINCIA DI SONDRIO	80002950147
COMUNE DI CASPOGGIO	00111600144
COMUNE DI LANZADA	00111620142
COMUNE DI BORMIO	00099580144
COMUNE DI COSIO VALTELLINO	00116340142



COMUNE DI PEDESINA	00098670144
COMUNE DI VAL MASINO	00090870148
COMUNE DI CAIOLO	00109380147
COMUNE DI SAMOLACO	00115260143
COMUNE DI DAZIO	00105770143

relativamente agli affidamenti diretti alla SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A., ovvero S.EC.AM. in forma abbreviata, (Codice Fiscale 80003550144).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 novembre 2022

Il Segretario

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente